

6/7 JUN / 2014

Approvato con deliberazione  
di C. C. n° 23 del 30/01/1973

62 del 25/04/1973

(a cura di Angelo Cortolezzis)

COMUNE DI RADICONOLI

PROVINCIA DI SIENA

## REGOLAMENTO

per l'assunzione, l'organizzazione e la gestione  
del servizio per l'accertamento e la riscossione  
della imposta comunale sulle pubblicità  
e dei diritti sulle pubbliche affissioni

III EDIZIONE



FIRENZE  
CASA EDITRICE R. NOCCIOLI

1973

## INDICE SOMMARIO

CAPO I. — Assunzione ed organizzazione del servizio per l'accertamento e per la riscossione dell'imposta comunale sulle pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni .	Pag.	6
CAPO II. — Disposizioni riguardanti il servizio relativo all'accertamento ed alla riscossione dell'imposta comunale sulle pubblicità .		18
CAPO III. — Disposizioni riguardanti il servizio relativo alle pubbliche affissioni ed all'applicazione e riscossione dei relativi diritti .		40
CAPO IV. — Disposizioni comuni tanto al servizio delle pubblicità che al servizio delle pubbliche affissioni .		48
Deliberazione del Consiglio comunale concernente l'approvazione del regolamento .		56

## CAPO I

*Assunzione ed organizzazione del servizio per l'accertamento e per la riscossione dell'imposta comunale sulle pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni*

### ARTICOLO 1

Il Comune provvede ad assumere direttamente il servizio per l'accertamento e per la riscossione dell'imposta comunale sulle pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni ed a gestirlo in economia ai sensi dell'art. 15 del T. U. 15 ottobre 1925, n. 2578, sull'assunzione diretta di pubblici servizi da parte dei comuni, e ciò con l'applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639.

Il servizio relativo alle pubbliche affissioni, sarà gestito con diritto di privativa.

### ARTICOLO 2

In relazione alla disposizione dell'art. 2 del suddetto Decreto Presidenziale n. 639 del 26 ottobre 1972, secondo la quale, ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel Decreto Presidenziale stesso, i comuni sono classificati in sette classi,

in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente alla data dell'applicazione dell'imposta sulle pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, questo Comune è da considerarsi compreso fra quelli della classe VH<sup>o</sup>, avendo, alla data suddetta, una popolazione residente di 1211 abitanti, secondo i dati pubblicati dall'Istituto centrale di statistica.

#### ARTICOLO 3

Il servizio relativo alle pubblicità ed alle pubbliche affissioni viene effettuato in tutto il territorio del Comune.

#### ARTICOLO 4

La Giunta municipale, sentita la locale Commissione edilizia, determina, previo consenso dei proprietari, gli spazi in cui è permessa l'affissione.

Qualora non sia possibile tale determinazione mediante accordo fra il Comune ed i proprietari, ad essa provvede il Prefetto, sentiti l'Ufficio del genio civile e la Sovrintendenza alle antichità e delle arti, il quale determinerà anche la misura dell'indennizzo.

Le superfici degli impianti per le pubbliche affissioni devono essere determinate in misura proporzionale al numero degli abitanti residenti nel Comune e, comunque, non inferiore a 25 fogli di centimetri 70 per 100 per ogni mille abitanti nei comuni appartenenti alle prime quattro classi previste dall'art. 2 del D. P. R. n. 639 del 26 ottobre 1972, ed a 15 fogli negli altri comuni (1).

(1) Da aggiungere dai soli comuni delle prime quattro classi suddette:  
« Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulle pubblicità comprese nelle categorie 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> del successivo art. 13 ed agli effetti dei diritti sulle pubbliche affissioni, le località del territorio comunale possono essere suddivise

6/JUN/2014

MODIFICAZIONI — AGGIUNTE

Nessuno potrà eseguire affissioni pubbliche in località diverse da quelle come sopra stabilite.

Il Sindaco disporrà che vengano rimosse le affissioni e le pubblicità abusive, addebitando ai responsabili, previa contestazione delle relative infrazioni, le spese sostenute per la rimozione.

Il materiale pubblicitario esposto abusivamente può essere, con ordinanza del Sindaco stesso, sequestrato a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia; dell'importo dei diritti e dell'imposta, nonchè dell'ammontare delle relative sanzioni.

Nell'ordinanza sarà stabilito un termine entro cui gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato, previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza medesima.

#### ARTICOLO 5

Al servizio delle pubblicità e delle pubbliche affissioni viene destinato un apposito ufficio nella sede comunale che dispone di un locale nel quale devono essere esposti, in modo da potersi facilmente consultare dal pubblico le tariffe dei servizi ed un elenco sul quale saranno precisati gli spazi destinati alle affissioni e la categoria alla quale gli spazi stessi appartengono, nel caso che le località siano state suddivise in due categorie, nei comuni appartenenti alle prime quattro classi previste dall'art. 2 del D. P. R. n. 639.

Al disimpegno delle mansioni di detto ufficio sarà adibito un impiegato comunale nonchè N. 2 affissatori. <sup>seriffe</sup> Questi ultimi potranno essere assunti anche con le norme del contratto d'opera di cui all'art. 2222 del codice civile, allorchè non risultino necessarie le loro prestazioni per l'intera giornata o per tutti i giorni lavorativi della settimana.

in due categorie, in relazione alla diversa centralità ed alla loro importanza, applicando alla categoria speciale una maggiorazione non superiore al 200 per cento della tariffa normale».

MODIFICAZIONI — AGGIUNTE

→ diffeventi comunali.

## ARTICOLO 6

L'Amministrazione comunale provvederà a dotare l'ufficio di cui al precedente articolo degli attrezzi e del materiale necessari perchè il servizio delle pubblicità e delle pubbliche affissioni venga effettuato tempestivamente e regolarmente, quali ~~uno o più motofurgoncini; una o più biciclette, delle scale, dei secchi per colla, delle spazzole, dei pennelli e delle raspe.~~

~~Nel locale destinato all'ufficio suddetto, sarà installata anche un'idonea cassaforte per il deposito provvisorio delle somme riscosse per il servizio delle pubbliche affissioni, secondo quanto disposto nel successivo art. 7.~~

## ARTICOLO 7

La riscossione dell'imposta di pubblicità è affidata al Tesoriere comunale. La riscossione, invece, dei diritti delle pubbliche affissioni viene effettuata dall'impiegato addetto all'ufficio pubblicità e pubbliche affissioni.

Questi deve annotare negli appositi registri le somme che riscuote di volta in volta ~~e quindi depositare provvisoriamente le somme stesse nella cassaforte installata nel locale dell'ufficio suddetto.~~

Tale deposito provvisorio, però, non deve avere una durata superiore ad un giorno e, pertanto, detto impiegato deve provvedere, nelle prime ore di servizio del giorno seguente a quello delle riscossioni, a versare alla Tesoreria comunale tutti gli incassi del giorno precedente. La ricevuta che sarà rilasciata dalla Tesoreria comunale sarà allegata alla nota giornaliera delle riscossioni che verrà consegnata giornalmente all'Ufficio contabilità del Comune.

In caso di ritardo nei versamenti suddetti, verranno applicate le disposizioni dei primi due commi dell'art. 228 del Rego-

MODIFICAZIONI — AGGIUNTE

lamento sull'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R. D. 23 maggio 1924, n. 827.

#### ARTICOLO 8

Il controllo sul regolare funzionamento dell'ufficio pubblicità e pubbliche affissioni e del relativo servizio è affidato al Segretario del Comune, con la collaborazione dell'Ufficio di polizia ragioneria del Comune stesso e dei vigili urbani. *urbani.*

#### ARTICOLO 9

L'impiegato addetto all'ufficio suddetto dovrà compilare, alla fine di ogni mese, il rendiconto delle riscossioni effettuate nel mese stesso per diritti relativi alle pubbliche affissioni e redigere, altresì, una relazione circa l'andamento del servizio delle pubblicità e delle pubbliche affissioni durante detto periodo.

Detto rendiconto e detta relazione saranno presentati al Segretario del Comune entro il giorno cinque del mese successivo.

#### ARTICOLO 10

L'impiegato stesso dovrà curare, inoltre, la raccolta e la elaborazione dei dati afferenti ai servizi per la pubblicità e per le pubbliche affissioni che dovranno essere coordinati in una relazione da redigersi alla fine di ogni anno e da consegnarsi, entro il dieci del mese di gennaio dell'anno successivo, al Segretario del Comune.

6/JUN/2014

MODIFICAZIONI — AGGIUNTE

zio

ARTICOLO 11

Gli affissatori, di cui al precedente articolo 5, sono alla diretta dipendenza dell'impiegato suddetto e presteranno la loro opera nelle località e nelle ore fissate da detto impiegato, con l'osservanza delle disposizioni o delle istruzioni da lui impartite.

MODIFICAZIONI — AGGIUNTE

0

## CAPO II

*Disposizioni riguardanti il servizio relativo all'accertamento ed alla riscossione dell'imposta comunale sulle pubblicità*

### ARTICOLO 12

Sono soggette all'imposta comunale di pubblicità le insegne, le iscrizioni e tutte le altre forme pubblicitarie visive od acustiche, diverse da quelle assoggettate ai diritti sulle pubbliche affissioni e cioè diverse da quelle costituite da manifesti, avvisi e fotografie di qualunque materia, esposti a cura del Comune negli appositi spazi riservati dallo stesso nell'ambito del territorio comunale.

### ARTICOLO 13

La pubblicità di cui all'articolo precedente viene suddivisa, agli effetti dell'applicazione della relativa imposta, nelle seguenti dieci categorie:

*Categoria 1<sup>a</sup>.* — Pubblicità ordinaria, effettuata mediante insegne, fregi, cartelli, targhe, stendardi, tele, tende, ombrelloni, globi e fac-simili o altri mezzi similari.

*Categoria 2<sup>a</sup>.* — Pubblicità luminosa o illuminata, inten-

MODIFICAZIONI — AGGIUNTE

mento  
cità

inse-  
ve od  
bliche  
avvisi  
mune  
terri-

suddi-  
nelle

liante  
lloni,

inten-

endosi per pubblicità luminosa quella in cui i caratteri ed i disegni che formano la pubblicità sono essi stessi costituiti da una fonte di luce, e per pubblicità illuminata quella che è resa visibile di notte da una fonte apposita di luce.

*Categoria 3<sup>a</sup>.* — Pubblicità effettuata con striscioni od altri mezzi simili che attraversano le strade o le piazze.

*Categoria 4<sup>a</sup>.* — Pubblicità effettuata a mezzo di proiezioni luminose, anche se intermittenti o successive.

*Categoria 5<sup>a</sup>.* — Pubblicità effettuata, per conto proprio o di terzi, con veicoli adibiti a fini pubblicitari, anche se con contemporaneo trasporto di merci.

*Categoria 6<sup>a</sup>.* — Pubblicità effettuata all'interno di vetture autofilotranviarie, di veicoli in genere, di battelli, barche e simili adibiti ad uso pubblico o privato.

*Categoria 7<sup>a</sup>.* — Pubblicità effettuata su veicoli di proprietà della ditta od adibiti ai trasporti per conto della stessa, mediante iscrizioni, emblemi, marchi e disegni pubblicitari, anche se luminosi od illuminati.

*Categoria 8<sup>a</sup>.* — Pubblicità effettuata con aerei, elicotteri e simili, mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di manifestini od oggetti.

*Categoria 9<sup>a</sup>.* — Pubblicità effettuata mediante distribuzione a mano di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli, iscrizioni od altri mezzi pubblicitari.

*Categoria 10<sup>a</sup>.* — Pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili da posti fissi. \*

#### ARTICOLO 14

La pubblicità nei modi previsti nel precedente art. 13 viene effettuata esclusivamente a cura e spese di chi vi ha interesse, ma questi ha l'obbligo, prima di iniziare la pubblicità stessa,

MODIFICAZIONI — AGGIUNTE

\* Sono comunque vietate:

- a)- Tutte le forme pubblicitarie per le quali il regolamento edilizio e quello di polizia urbana ne vietino l'esecuzione;
- b)- le forme di pubblicità, stradale non equiparate ai segnali stradali, lungo i tracciati delle autostrade e dei relativi accessi; (Vedasi art. 9-24/7/1961, n. 729);
- c)- l'occupazione di spazi su strade a mezzo di qualsiasi installazione o di ingombri o di manufatti di qualsiasi genere, le sorgenti luminose che producono abbagliamento per i veicoli transitanti sulle strade stesse, o quant'altro possa ostacolare la circolazione e diminuire la visibilità; (ved.art. 7 D.P.R. 15/6/1959, n. 393)

Sulle facciate degli edifici, di importanza monumentale, storica o artistica, anche se di semplice interesse locale, l'apposizione di insegne, iscrizioni e simili, potrà essere consentita, caso per caso, previo accertamento che tali forme pubblicitarie armonizzino con il carattere del fabbricato su cui vengono poste e con l'estetica a rispetto dell'arte e della storicità dei luoghi di pubblico interesse. Ad uguali limitazioni saranno soggette le insegne, iscrizioni e simili o comunque manufatti di qualsiasi genere, a tutela della bellezza panoramica o naturale.

Per le forme pubblicitarie, fuori del perimetro dei centri abitati dovranno osservarsi le limitazioni poste dalle vigenti norme sulle distanze minime e protezione del manto stradale.-

di presentare all'apposito ufficio del Comune, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sulle pubblicità, apposita dichiarazione, anche cumulativa nella quale devono essere indicate le caratteristiche e la durata della pubblicità stessa.

La dichiarazione suddetta deve essere presentata anche nei casi di variazioni della pubblicità.

Ove venga omessa la presentazione di detta dichiarazione, la pubblicità ordinaria prevista nella prima categoria del precedente articolo si presume, salvo prova contraria, effettuata con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

Le variazioni danno luogo ad una nuova tassazione se comportano la modificazione della superficie esposta o del tipo della pubblicità. È fatto obbligo, però, all'apposito ufficio di effettuare il conguaglio tra l'importo dovuto sulla base della nuova tassazione e quello pagato per lo stesso periodo.

Per la pubblicità di superficie fino a mezzo metro quadrato, collocata su pareti preesistenti, la dichiarazione s'intende accettata dal Comune ove non venga espressamente respinta nel termine di giorni trenta dalla data di presentazione o di spedizione, indicandone i motivi.

In mancanza di denuncia di cessazione, la durata della pubblicità annuale s'intende prorogata di anno in anno col semplice pagamento della relativa imposta entro trenta giorni dalla scadenza.

#### ARTICOLO 15

Chiunque, avendone l'obbligo, ometta di presentare la dichiarazione di cui al precedente articolo 14 o presenti una dichiarazione infedele è soggetto, oltre al pagamento dell'imposta dovuta ad una sopratassa pari all'ammontare dell'imposta evasa.

La sopratassa è ridotta alla metà se la dichiarazione è prodotta non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbe dovuto essere presentata.

MODIFICAZIONI — AGGIUNTE

6/JUN/2014

ARTICOLO 16

La tariffa relativa al servizio delle pubblicità viene determinata entro i limiti massimi stabiliti dal D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 639, per ognuna delle forme di pubblicità indicate nel precedente art. 13.

Tenuto presente che il Comune di Radicandoli è compreso ai fini dell'applicazione dell'imposta stessa nella classe VII<sup>o</sup>, questa viene disposta entro i seguenti limiti:

Categoria 1<sup>a</sup>. — *Pubblicità ordinaria* (prevista dall'art. 8 del D. P. R. n. 639).

Per ogni metro quadrato:

fino ad un mese . . . . .	L.	<u>155</u>
fino a tre mesi . . . . .	»	<u>360</u>
fino a sei mesi . . . . .	»	<u>560</u>
fino ad un anno . . . . .	»	<u>860</u>

Categoria 2<sup>a</sup>. — *Pubblicità luminosa o illuminata* (prevista dall'ultimo comma dell'art. 8 del D. P. R. n. 639).

Per ogni metro quadrato:

fino ad un mese . . . . .	L.	<u>388</u>
fino a tre mesi . . . . .	»	<u>900</u>
fino a sei mesi . . . . .	»	<u>1350</u>
fino ad un anno . . . . .	»	<u>2100</u>

Categoria 3<sup>a</sup>. — *Pubblicità effettuata con striscioni* (prevista dall'art. 9 del citato Decreto Presidenziale).

Per ciascun metro quadrato e per ogni giorno o frazione di giorno L. 25

Categoria 4<sup>a</sup>. — *Pubblicità effettuata con proiezioni* (prevista dall'art. 10 del Decreto Presidenziale succitato).

Per ciascun metro quadrato della superficie effettivamente adibita alla proiezione e per ogni giorno o frazione di giorno, indipendentemente dal numero degli avvisi che vengono ese-

6/ JUN / 2014

MODIFICAZIONI — AGGIUNTE

guiti e dal numero dei prodotti e delle Ditte cui essi si riferiscono L. 90

Per la pubblicità effettuata in locali aperti al pubblico, a mezzo diapositive o proiezioni cinematografiche, si applicano la stessa tariffa e gli stessi criteri, indipendentemente dalla misura dello schermo che viene, comunque, commisurato ad un metro quadrato.

Categoria 5<sup>a</sup>. — *Pubblicità effettuata con veicoli pubblicitari*

(prevista dall'art. 11 del Decreto Presidenziale sopra citato).

Per ogni metro quadrato e per ogni giorno o frazione di giorno in cui circola il veicolo nel territorio comunale, purchè non in semplice transito L. 120

Quando la pubblicità effettuata con veicoli pubblicitari sia anche luminosa od illuminata, la misura dell'imposta è aumentata del cinquanta per cento.

Qualora i suddetti veicoli effettuino anche pubblicità sonora, è dovuta una maggiorazione pari al triplo della tariffa relativa alla pubblicità sonora prevista dalla Categoria 10<sup>a</sup> dell'art. 13 del presente regolamento.

Ove i suddetti veicoli effettuino distribuzione di manifestini o di altro materiale pubblicitario, è dovuta nel Comune nel quale viene effettuata la distribuzione un'imposta pari a quella prevista per la pubblicità in forma ambulante di cui alla Categoria 9<sup>a</sup> del precedente art. 13, ma in misura quintuplicata.

Qualora la pubblicità sia effettuata per meno di quattro ore giornaliere, la misura dell'imposta è ridotta del 50 per cento.

Categoria 6<sup>a</sup>. — *Pubblicità effettuata con i veicoli* (prevista dall'art. 12 del Decreto Presidenziale n. 639).

L'imposta è dovuta in misura pari a quella stabilita per la pubblicità ordinaria, compresa nella Categoria 1<sup>a</sup>.

Per la pubblicità visiva effettuata all'esterno di detti veicoli, l'imposta è raddoppiata.

Quando la pubblicità sia anche luminosa od illuminata, la misura dell'imposta è aumentata del 50 per cento.

MODIFICAZIONI — AGGIUNTE

si rife-

lico, a  
ano la  
misura  
metro

*licitari*

citato).  
one di  
purchè

ari sia  
umien-

ità so-  
tariffa  
0ª del-

festini  
ne nel  
quella  
Cate-  
ata.  
ro ore  
cento.  
evista

per la

icoli,

ta, la

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune se questo ha rilasciato la licenza d'esercizio. Per i veicoli adibiti ad uso privato è dovuta al Comune ove il proprietario del veicolo abbia la residenza anagrafica o la sede.

L'Amministrazione comunale può consentire che l'imposta venga corrisposta in base alla superficie complessiva degli spazi riservati alla pubblicità, indipendentemente dal numero degli avvisi esposti e dei prodotti pubblicizzati.

Per la pubblicità sonora l'imposta è dovuta nel Comune nel quale essa viene effettuata in misura doppia di quella stabilita per la pubblicità sonora di cui alla Categoria 10ª del precedente art. 13.

Per i mezzi adibiti a servizi di linea interurbana, l'imposta è dovuta nella misura ridotta del 50 per cento a favore dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa.

Per la distribuzione di manifestini o di altro materiale pubblicitario a mezzo dei veicoli di cui si tratta, l'imposta è dovuta a ciascun Comune nel quale si effettua la distribuzione in misura pari all'imposta prevista per la pubblicità in forma ambulante e compresa nella Categoria 9ª, ma in misura quintuplicata.

Categoria 7ª. — *Pubblicità effettuata con veicoli adibiti ai trasporti dell'Azienda* (prevista dall'art. 13 del Decreto Presidenziale n. 639).

Per ogni anno o frazione di anno:

1) autoveicoli con portata non inferiore a 30 q.li . . . . .	L.	12.000
per ogni rimorchio . . . . .	»	8.000
2) altri autoveicoli . . . . .	»	10.000
per ogni rimorchio . . . . .	»	6.000
3) motocarri e motocarrozette . . . . .	»	6.000
per ogni rimorchio . . . . .	»	4.000
4) veicoli spinti o trainati da forza non meccanica . . . . .	»	3.000

MODIFICAZIONI — AGGIUNTE

6/ JUN / 2014

L'imposta è dovuta al Comune a condizione che la Ditta o qualsiasi altra sua dipendenza, vi abbia la sua sede o che vi abbiano preso domicilio i mandatari o gli agenti della Ditta medesima che, alla data del 1° gennaio di ogni anno o a quella successiva di immatricolazione, abbiano in dotazione detti veicoli.

Non è tassabile la semplice indicazione del nome, indirizzo ed attività della Ditta, quando questa sia apposta non più di due volte e purchè ciascuna iscrizione occupi una superficie non superiore a mezzo metro quadrato.

Categoria 8ª. — *Pubblicità effettuata con aeromobili* (prevista dall'art. 14 del Decreto Presidenziale n. 639).

Per ogni giorno o frazione di giorno e per ciascuna Ditta cui la pubblicità si riferisce L. 2.000

L'imposta è dovuta al Comune qualora nel suo territorio la pubblicità suddetta venga eseguita.

Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili si applica l'imposta ridotta alla metà.

Categoria 9ª. — *Pubblicità effettuata in forma ambulante* (prevista dall'art. 15 del Decreto Presidenziale n. 639).

Per ciascuna persona impiegata e per ogni giorno o frazione di giorno, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito L. 96

Per la pubblicità ambulante effettuata in forma sonora o con luce, la tariffa suddetta è maggiorata del 50 per cento.

Categoria 10ª. — *Pubblicità sonora* (prevista dall'art. 16 del Decreto Presidenziale n. 639).

Per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione di giorno e per ciascuna Ditta L. 2.000

#### ARTICOLO 17

L'imposta per le forme pubblicitarie contemplate dalle Categorie 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª si applica in base alla superficie

MODIFICAZIONI — AGGIUNTE

della minima figura piana geometrica in cui è compreso il mezzo pubblicitario.

#### ARTICOLO 18

L'imposta è dovuta in solido da chiunque effettua la pubblicità e da chi produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità stessa.

#### ARTICOLO 19

Qualora la pubblicità venga effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, la corresponsione dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, nè l'applicabilità della tassa per la occupazione degli spazi ed aree pubbliche.

#### ARTICOLO 20

La misura dell'imposta è ridotta del 50 per cento:

- 1) per la pubblicità dei partiti e delle associazioni politiche, sindacali, culturali, sportive, filantropiche e religiose italiane o dei paesi della Comunità economica europea;
- 2) per la pubblicità delle associazioni d'arma e combattentistiche a carattere nazionale, delle società di mutuo soccorso legalmente riconosciute, dell'Ente nazionale assistenza lavoratori e dell'Ente nazionale industrie turistiche;
- 3) per la pubblicità relativa agli spettacoli viaggianti ed agli spettacoli di beneficenza;
- 4) per la pubblicità riguardante festeggiamenti patriottici e religiosi.

eso il

MODIFICAZIONI — AGGIUNTE

pub-  
servizi

pro-  
ro su  
e del-  
ni di  
er la

poli-  
giose

com-  
soc-  
za la-

ti ed

triot-

## ARTICOLO 21

Sono esenti dall'imposta:

1) le forme pubblicitarie comunque effettuate all'interno dei locali di somministrazione e adibiti alla vendita di prodotti al dettaglio, quando si riferiscano all'attività esercitata nei locali stessi, nonchè i mezzi pubblicitari, escluse le insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi, purchè si riferiscano all'attività in essi esercitata e non superino, nel complesso, la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina od ingresso;

2) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali, aventi per oggetto comunicazioni inerenti all'attività esercitata nei locali stessi, che non superino la superficie di un quarto di metro quadrato, nonchè gli avvisi di uguali dimensioni riguardanti la locazione, la compravendita od ogni altro negozio concernente gli immobili sui quali sono affissi;

3) gli avvisi ed ogni altra pubblicazione riguardanti il governo spirituale dei fedeli, esposti sulle porte e sulle facciate esterne degli edifici destinati al culto;

4) i mezzi pubblicitari comunque collocati all'interno o sulle facciate esterne dei locali di pubblico spettacolo quando si riferiscono allo spettacolo e non al locale. Per i locali che non abbiano diretto accesso sulle vie e piazze pubbliche, la esenzione s'intende applicata ai mezzi pubblicitari comunque collocati sui muri o su altre recinzioni dei locali medesimi confinanti con le vie e piazze pubbliche;

5) i mezzi pubblicitari di propaganda turistica generica esposti all'interno o sulle facciate esterne dei locali delle agenzie di viaggio e delle associazioni di interesse turistico;

6) le esposizioni pubblicitarie relative ai giornali in vendita nelle edicole e nei negozi se apposte all'interno o sulle facciate esterne delle edicole o dei negozi medesimi;

7) i mezzi pubblicitari esposti nell'interno delle stazioni

MODIFICAZIONI — AGGIUNTE

nterno  
li pro-  
rcitata  
segne,  
mede-  
e non  
o qua-

e sulle  
tazioni  
supe-  
hè gli  
t com-  
dili sui

anti il  
le fac-

erno o  
quando  
ali che  
he, la  
unque  
desimi

nerica  
e agen-

iali in  
o sulle

tazioni

dei servizi di trasporto di ogni genere, sia statali, sia dati in concessione, quando si riferiscano all'attività esercitata dalla azienda; nonchè gli avvisi e le tabelle esposti all'interno o all'esterno delle stazioni stesse che riguardino il servizio dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci;

8) i mezzi pubblicitari esposti all'interno delle vetture ferroviarie e degli aerei, nonchè delle navi ad eccezione dei battelli previsti nella Categoria 6<sup>a</sup> di cui al precedente art. 13;

9) le forme pubblicitarie comunque effettuate dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

10) la propaganda elettorale in qualunque forma effettuata in periodo di elezioni;

11) le insegne, le targhe, i fregi e simili apposti per l'individuazione delle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari, delle organizzazioni pubbliche internazionali, degli enti di assistenza e di beneficenza, degli ospedali e delle associazioni e circoli religiosi, culturali o ricreativi e di ogni altro ente, associazione od organizzazione che non svolga attività avente fine di lucro;

12) le insegne, le targhe, i fregi e simili, la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamenti, sempre che le relative dimensioni non superino, qualora non stabilite espressamente dalle disposizioni medesime, il mezzo metro quadrato di superficie.

## ARTICOLO 22

Per la pubblicità di durata inferiore all'anno, l'imposta deve essere pagata, presso la Tesoreria del Comune, in una unica soluzione all'atto della presentazione della dichiarazione di cui al precedente art. 14.

Per la pubblicità della durata non inferiore all'anno, il pagamento dell'imposta può essere effettuato presso la suddetta Tesoreria comunale, in rate trimestrali anticipate quando l'importo complessivo ~~non~~ superi il limite di L. 10.000

6/ JUN / 2014

MODIFICAZIONI — AGGIUNTE

dati in  
dalla  
erno o  
zio dei

vetture  
ne dei  
urt. 13;  
dallo

a effet-

sti per  
natiche  
i, degli  
le asso-  
ni altro  
attività

esposi-  
regola-  
qualora  
ime, il

imposta  
in una  
trazione

inno, il  
la sud-  
quando

80

in relazione alla classe in cui è compreso il Comune secondo le disposizioni dell'art. 2 del D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 639.

Al fine del pagamento rateale suddetto, dovrà essere presentata istanza all'Ufficio pubblicità e pubbliche affissioni del Comune.

Per il tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa, è dovuta una soprattassa pari al venti per cento della imposta il cui pagamento è stato ritardato.

#### ARTICOLO 23

Entro due anni in cui la dichiarazione di cui al precedente art. 14 è stata o doveva essere fatta, il Comune può procedere a rettifica o ad accertamento d'ufficio notificando apposito avviso al contribuente.

Nell'avviso devono essere indicati il tipo e le caratteristiche della pubblicità, nonché l'importo dell'imposta e delle soprattasse dovute.

Il Comune ha, inoltre, facoltà di procedere al controllo del materiale pubblicitario.

MODIFICAZIONI — AGGIUNTE

ondo le  
n. 639.  
ere pre-  
oni del

ole rate  
o della

cedente  
ocedere  
sito av-

ristiche  
sopra-

ontrollo

6/ JUN / 2014

MODIFICAZIONI — AGGIUNTE

bliche  
diritti

ti sulle  
alunqu  
appositi  
ritorio.  
izio re-  
le pub-  
ccia ri-  
tografie  
cura, in

i diritti

ne man-  
) . P. R.

~~\* È comunque vietato l'affissione, sulle facciate  
degli edifici dichiarati di importanza monumentale,  
storica, o artistica, anche di superficie intatte  
locali.~~

### CAPO III

*Disposizioni riguardanti il servizio relativo alle pubbliche affissioni ed all'applicazione e riscossione dei relativi diritti*

#### ARTICOLO 24

Sono soggetti al pagamento al Comune dei diritti sulle pubbliche affissioni i manifesti, avvisi e fotografie di qualunque materia costituiti ed esposti, a cura del Comune, negli appositi spazi riservati dallo stesso nell'ambito del proprio territorio.

L'ufficio comunale al quale è stato attribuito il servizio relativo all'accertamento ed alla riscossione dei diritti sulle pubbliche affissioni, è autorizzato a consentire, a chi ne faccia richiesta, che l'affissione dei manifesti, degli avvisi e fotografie di cui al precedente comma, venga effettuata, a sua cura, in spazi di sua pertinenza.

In tale caso, è dovuto il pagamento dei relativi diritti nella misura del cinquanta per cento. \*

#### ARTICOLO 25

La tariffa dei diritti delle pubbliche affissioni viene mantenuta entro i limiti massimi stabiliti dall'art. 30 del D. P. R.

26 ottobre 1972, n. 639, per i comuni della classe VIII<sup>o</sup>  
in cui è compreso questo Comune.

Pertanto saranno applicati i seguenti diritti:

per ciascun foglio delle dimensioni di cm. 70 per 100  
o frazione:

per il primo giorno . . . L. 40  
per ogni giorno successivo . . . » 5

~~Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli di formato di cm. 70 per 100, escluse le commissioni riflettenti i pubblici spettacoli, la tariffa suddetta è aumentata del cinquanta per cento.~~

Per le pubbliche affissioni di durata non inferiore a trenta giorni sui diritti dovuti è concessa una riduzione del quindici per cento e per quelle di durata non inferiore a novanta giorni, la riduzione è del trenta per cento.

Per i manifesti costituiti da otto fogli, la tariffa normale sopra indicata è aumentata del cinquanta per cento; per quelli costituiti da più di otto fogli, del cento per cento.

#### ARTICOLO 26

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere, od entro il termine di due giorni, se trattasi di affissioni commerciali, ovvero nelle ore notturne dalle ore 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta per l'attuazione del servizio la corresponsione del dieci per cento in più della tariffa base, con un minimo di lire cinquemila per ogni commissione.

#### ARTICOLO 27

Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento dei relativi diritti.

Si considera di forza maggiore il ritardo causato dalle

6/JUN/2014

MODIFICAZIONI — AGGIUNTE

10

r 100

li for-  
tenti i  
el cin-

ttenta  
quindici  
giorni,

normale  
er quelli

ato con-  
di due  
elle ore  
vuta per  
er cento  
mila per

rdine di  
one ac-

to dalle

avverse condizioni atmosferiche o dalla mancanza di spazi disponibili.

In ogni caso, qualora il ritardo superi i quindici giorni dalla data richiesta per l'affissione, l'ufficio comunale pubblicità e pubbliche affissioni deve darne tempestiva comunicazione al richiedente che può annullare la richiesta medesima.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio comunale suddetto deve mettere a disposizione l'elenco delle posizioni con i quantitativi affissi.

Il Comune ha l'obbligo di fare sostituire gratuitamente i manifesti strappati o, comunque, deteriorati. Quando presso l'ufficio comunale non vi siano altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve essere data comunicazione al richiedente e deve essere, nel frattempo, mantenuto a sua disposizione il relativo spazio.

Le eventuali variazioni od aggiunte alle pubbliche affissioni già esposte, sono assoggettate al pagamento di un diritto pari alla tariffa prevista per il primo giorno.

#### ARTICOLO 28

La tariffa dei diritti sulle pubbliche affissioni è ridotta del cinquanta per cento:

1) per i manifesti e gli avvisi dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni che non rientrano nei casi in cui è prevista l'esenzione, ai sensi del successivo art. 29;

2) per i manifesti e gli avvisi dei partiti e delle associazioni politiche, sindacali, culturali, sportive, filantropiche e religiose italiane o dei paesi della Comunità economica europea;

3) per i manifesti e gli avvisi delle associazioni d'arma e combattentistiche a carattere nazionale, delle società di mutuo soccorso legalmente riconosciute, dell'Ente nazionale assistenza lavoratori e dell'Ente nazionale industrie turistiche;

6/ JUN / 2014

MODIFICAZIONI — AGGIUNTE

azi di-

giorni  
pubbli-  
nunica-  
lesima.

è stata  
el com-  
lisposi-

amente  
presso  
festi da  
e deve  
relativo

te affis-  
diritto

otta del

regioni,  
i in cui

le asso-  
piche e  
nomica

d'arma  
i mutuo  
sistenza

- 4) per i manifesti e gli avvisi relativi agli spettacoli viaggianti ed agli spettacoli di beneficenza;
- 5) per i manifesti e gli avvisi riguardanti i festeggiamenti patriottici e religiosi;
- 6) per gli annunci mortuari.

#### ARTICOLO 29

Sono esenti dai diritti sulle pubbliche affissioni:

- 1) i manifesti e gli avvisi riguardanti l'attività istituzionale del Comune, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- 2) i manifesti e gli avvisi delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata alle armi ed ai richiami alle armi;
- 3) i manifesti e gli avvisi dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- 4) i manifesti e gli avvisi delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- 5) i manifesti e gli avvisi relativi ad adempimenti di legge in materia di elezioni politiche, regionali, amministrative e di referendum;
- 6) ogni altro manifesto od atto dell'autorità la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- 7) i manifesti e gli avvisi concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti, regolarmente autorizzati.

#### ARTICOLO 30

Il pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato presso l'ufficio comunale delle pubblicità e delle pubbliche affissioni contestualmente alla richiesta del servizio.

MODIFICAZIONI — AGGIUNTE

attacoli

teggia-

tituzio-  
rio;  
relativi  
ai ed ai

gioni e

lizia in

enti di  
ministra-

ui affis-

lastici e

ni deve  
licità e  
esta del

#### CAPO IV

*Disposizioni comuni tanto al servizio delle pubblicità  
che al servizio delle pubbliche affissioni*

#### ARTICOLO 31

Contro gli atti di accertamento dell'imposta comunale sulle pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è ammesso ricorso all'Intendente di finanza ed, in seconda istanza, anche da parte del Comune, al Ministro per le finanze, entro trenta giorni dalla data di notificazione dell'atto o della decisione del ricorso.

Il ricorso deve essere presentato all'Intendente di finanza territorialmente competente, anche se proposto contro la decisione dello stesso Intendente, direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel primo caso, l'ufficio ne rilascia ricevuta; nel secondo caso, e cioè quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

Contro la decisione del Ministro e quella definitiva dell'Intendente di finanza è ammesso ricorso in revocazione nelle ipotesi previste dall'art. 395, nn. 2 e 3, del codice di procedura civile nel termine di sessanta giorni decorrente dalla data in

MODIFICAZIONI — AGGIUNTE

*licità*

omunale  
ammesso  
a, anche  
o trenta  
ione del

finanza  
o la de-  
nte rac-

secondo  
la data

iva del-  
ne nelle  
ocedura  
data in

cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento. Contro la decisione del Ministro è ammesso anche ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo nel termine di sessanta giorni dalla notificazione della decisione stessa.

Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso od in successiva istanza, l'autorità amministrativa decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

Decorso il termine di 180 giorni dalla data di presentazione del ricorso all'Intendente di finanza, senza che sia stata notificata la relativa decisione, il contribuente può ricorrere al Ministro contro il provvedimento impugnato.

L'azione giudiziaria deve essere esperita entro 180 giorni dalla notificazione della decisione del Ministro. Essa può, tuttavia, essere proposta, in ogni caso, dopo 180 giorni dalla presentazione del ricorso al Ministro.

#### ARTICOLO 32

L'imposta comunale sulle pubblicità accertata e non pagata nei tempi e nei modi prescritti ed, eventualmente, i diritti relativi alle pubbliche affissioni non pagati per qualsiasi causa, sono recuperati con il procedimento esecutivo previsto dal R. D. 14 aprile 1910, n. 639.

Per la vidimazione dell'atto di ingiunzione è competente il Pretore avente giurisdizione nel territorio del Comune.

#### ARTICOLO 33

L'azione del Comune per chiedere il pagamento delle somme dovute per imposta sulle pubblicità e per diritti sulle pubbliche affissioni, si prescrive con il decorso di tre anni dalla data in cui l'ammontare delle somme suddette è stato determinato e comunicato all'interessato.

Contro  
revoca-  
sessanta

ricorso  
ecidente  
o impu-

resenta-  
sia stata  
icorrere

o giorni  
ò, tutta-  
lla pre-

i pagata  
tti rela-  
causa,  
al R. D.

petente  
une.

o delle  
ti sulle  
ni dalla  
deter-

MODIFICAZIONI — AGGIUNTE

#### ARTICOLO 34

Per la corresponsione degli interessi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 bis del T. U. della finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, introdotto con l'art. 4 della legge 18 maggio 1967, n. 388 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### ARTICOLO 35

All'imposta comunale sulle pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni non si applicano le eccedenze previste dagli artt. 306 e 332 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni.

#### ARTICOLO 36

Per la riscossione dell'imposta sulle pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, opera a favore del Comune il privilegio previsto dall'art. 2752 — terzo comma — del codice civile.

#### ARTICOLO 37

Ai fini della raccolta e della elaborazione dei dati afferenti ai servizi per la pubblicità e per le pubbliche affissioni e per coordinare i dati stessi in apposita analitica relazione annuale, è dovuto per ogni bolletta di importo non inferiore a L. 10.000 un diritto fisso di L. 300.

Il relativo importo è devoluto:

- a) per il 60 per cento al Comune per la raccolta dei dati statistici di prima rilevazione effettuata in sede locale;
- b) per il restante 40 per cento ad apposito capitolo del bilancio di entrata dello Stato.

MODIFICAZIONI — AGGIUNTE

o le di-  
a locale  
la legge  
ed inte-

tti sulle  
viste da-  
e 3 mar-

ei diritti  
e il pri-  
l codice

lati affe-  
affissioni  
ione an-  
eriere a

olta dei  
ocale;  
itolo del

ARTICOLO 38

Le tariffe relative all'imposta comunale sulle pubblicità e per i diritti sulle pubbliche affissioni, se non possono superare i limiti massimi stabiliti dal D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 639, devono, però, essere determinate sempre in misura superiore a quella massima stabilita per i comuni appartenenti alla classe immediatamente inferiore prevista dal suddetto D. P. R. n. 639.

ARTICOLO 39

Le norme del presente regolamento, comprendenti anche le tariffe relative al servizio delle pubblicità ed al servizio delle pubbliche affissioni, entreranno in vigore, ai sensi dell'art. 3 del citato D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 639, con il primo giorno dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione consiliare sarà divenuta esecutiva a norma di legge.

ARTICOLO 40

Con l'entrata in vigore del presente regolamento, s'intenderanno abrogate le diverse disposizioni già emanate in materia.

6/ JUN / 2014

MODIFICAZIONI — AGGIUNTE

blicità e  
no supe-  
re 1972,  
isura su-  
artenenti  
suddetto

ti anche  
servizio  
ensi del-  
il primo  
delibe-  
i legge.

s'inten-  
materia.

Il presente regolamento è stato adottato dal Consiglio comunale nella seduta del ..... con deliberazione n. ....

Esso è divenuto esecutivo con la data del ..... non avendo il Comitato regionale di controllo fatto alcun rilievo nè sotto il profilo della legittimità nè sotto il profilo del merito.

È stato, poi, pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio del Comune e precisamente dal ..... al .....

IL SEGRETARIO COMUNALE